

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 - Equita Group S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, unitamente ad altri 64 azionisti - di cui n. 2 hanno aderito in data 2 ottobre 2018 - (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Quarto Patto Parasociale”) avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”): (i) tutte le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) detenute dalle Parti direttamente e/o indirettamente alla data di quotazione sull’AIM (ossia al 21 novembre 2017), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre azioni derivanti dalla conversione delle azioni a voto plurimo detenute dalle Parti (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie), ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di piani di incentivazione (quali, ad esempio, *stock option plan*, *stock grant plan*, *stock purchase plan*), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato.

Il Quarto Patto Parasociale era subordinato all’entrata in vigore del terzo patto parasociale (sottoscritto in data 15 novembre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, unitamente ad altri 62 azionisti, al fine di disciplinare, inter alia, l’assunzione da parte di ciascuno dei predetti azionisti di impegni di lock-up aventi ad oggetto tutte le azioni Equita Group di cui gli stessi sono e saranno (direttamente o indirettamente) tempo per tempo titolari; il “Terzo Patto Parasociale”), ha una durata di 3 (tre) anni, che decorrono dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna Parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Fatte salve le ipotesi di scadenza anticipata degli impegni di trasferimento di cui al Terzo Patto

Parasociale, il Quarto Patto Parasociale scadrà la prima volta in data 21 novembre 2022. Fermo quanto precede, il Quarto Patto Parasociale rimane valido anche nel caso in cui Equita Group sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “**Azioni**”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Quarto Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascuna Parte avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto, il numero delle Azioni detenute in Equita Group, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni della Società e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni conferite nel Patto Parasociale:

Aderente al Patto	Numero di Azioni detenute e conferite al Quarto Patto Parasociale	% sul capitale sociale della Società	% sul numero di Azioni complessivamente conferite al Quarto Patto Parasociale
Fabio Deotto	1.639.900	3,28%	6,0%
Matteo Ghilotti	2.039.975	4,08%	7,5%
Stefano Lustig	1.544.731	3,09%	5,7%
Francesco Perilli ⁽¹⁾	5.701.444	11,40%	21,0%
Andrea Vismara ⁽²⁾	3.162.668	6,33%	11,6%
Edward Giuseppe Duval	671.317	1,34%	2,5%
Sergio Martucci	541.656	1,08%	2,0%
Gaia Mazzalveri	512.212	1,02%	1,9%
Matthew Geran	506.323	1,01%	1,9%
Altri 64 Azionisti	10.832.138	21,70%	39,9%
Totale	27.152.364	54,30%	100%

⁽¹⁾ Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

⁽²⁾ Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l.; con sede legale in Milano, Viale Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

4. Contenuto del Patto

Trasferimento delle Azioni

Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che l'Aderente al Patto che intenda trasferire per atto tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l'"**Offerente**"), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri Aderenti al Patto rispettando una specifica procedura. Peraltro, sono

fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti: (i) dal patto parasociale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara (il **“Primo Patto Parasociale”**), dal patto parasociale sottoscritto in data 15 novembre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanese, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe (il **“Secondo Patto Parasociale”**) e dal Terzo Patto Parasociale, ivi compresi i termini di lock-up e degli altri impegni eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Quarto Patto Parasociale; (ii) la normativa in materia di *internal dealing* incombente su ciascun Aderente al Patto considerato e, (iii) i divieti di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. *closed periods*).

In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile di vendita (la **“Manifestazione di Vendita”**) al presidente del patto – alla data di stipula del Quarto Patto Parasociale individuato nella persona del Dottor Edoardo Guffanti – (il **“Presidente del Patto”**). Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (**“Data di Manifestazione”**).

Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il quantitativo di azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (**“Soglia Rilevante”**), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri Aderenti al Patto (**“Beneficiari”**), entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti; (ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato¹, con esclusione della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente

¹ La procedura di **“Esecuzione sul Mercato”** è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul Mercato (il **“Negoziatore”**) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal Presidente del Patto. A tale fine, ciascun Aderente al Patto conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.

punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad acquistare (“**Manifestazione di Acquisto**”).

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto ne darà comunicazione agli Aderenti al Patto interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), restando espressamente inteso che anche nel caso di trasferimento delle azioni B sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale” con la medesima detrazione (il “**Prezzo**”).

Gli Aderenti al Patto interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi Aderenti al Patto interessati e comunicata al Presidente del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell'Offerente.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino inoperte saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.

In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato agli Aderenti al Patto da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente definite), l'Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.

Altri obblighi

Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno degli Aderenti al Patto e, in particolare:

- a non intestare fiduciariamente le azioni del Quarto Patto Parasociale; (ii) a conferire l'incarico irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del Quarto Patto Parasociale ("**Banca Depositaria**") a Credem, o al diverso intermediario designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto; (iii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all'intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato agli Aderenti al Patto dal Presidente del Patto;
- fino a quando è titolare anche parzialmente di azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale.

Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d'atto in merito al fatto che, tenuto conto anche del contenuto del Patto Parasociale medesimo, gli Aderenti al patto diversi dagli aderenti al Primo Patto Parasociale non potranno validamente presentare liste. Resta inteso tra gli Aderenti al Patto che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le azioni del Quarto Patto Parasociale che ciascun Aderente al Patto venga a detenere successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a) assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell'ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di *stock option*, *stock grant* e *stock purchase*), e/o (b) attribuzione di maggioranza di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l'effetto che le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali azioni del Quarto Patto Parasociale, e ciò nel rispetto della normativa Banca d'Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all'esito della procedura di prelazione siano escluse dal Quarto Patto Parasociale.

Penalità

Il Quarto Patto Parasociale prevede che l'Aderente al Patto inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le "**Penalità**"): (i) in caso di trasferimento delle azioni del

Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al 30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell'ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il trasferimento, e (b) l'importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di uno degli obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte dell'Aderente al Patto inadempiente agli altri Aderenti al Patto, in misura uguale tra loro.

5. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) del TUF.

6. Durata dell'Accordo del Patto Parasociale

Il Quarto Patto Parasociale è entrato in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del Terzo Patto Parasociale, ha una durata di 3 (tre) anni, che decorrono dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Fatte salve le ipotesi di scadenza anticipata degli impegni di trasferimento di cui al Terzo Patto Parasociale, il Quarto Patto Parasociale scadrà la prima volta in data 21 novembre 2022. Fermo quanto precede, il Quarto Patto Parasociale rimane valido anche nel caso in cui Equita Group sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444113).

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu.

Milano, 26 ottobre 2018